



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

17 DIC. 1998
Roma, _____ ' ' _____

AI **LE DIREZIONI MARITTIME**
- LORO SEDI -

Divisione XVII **Sez.**
Prot. N. 5173689 **Allegati** vari
A.2.16

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Disposizioni per la determinazione dei **canoni** per le concessioni demaniali marittime.

CIRCOLARE N°77
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

PRESIDENTI DELLE REGIONI
LIGURIA - TOSCANA - LAZIO -
CAMPANIA - BASILICATA-
CALABRIA - PUGLIA - MOLISE
ABRUZZO - MARCHE - VENETO -
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA della SARDEGNA
CAGLIARI

AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza:

PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA
PALERMO

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
S E D E

Com'è noto, di recente, con l'avvenuta pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali dei relativi regolamenti, si è concluso l'iter relativo alla definizione degli strumenti normativi concernenti le modalità di determinazione dei canoni demaniali marittimi per le tipologie concessorie di cui si riporta di seguito, il quadro normativo di riferimento e che saranno, di seguito, trattate.

- Canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo: Decreto Ministeriale n. 342 in data 5 agosto 1998 (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1998), attuativo dell'articolo 03, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Canoni per concessioni relative alle strutture della nautica da diporto: Decreto Ministeriale n. 343 in data 30 luglio 1998 (G.U. n. 234 in data 7 ottobre 1998), attuativo dell'articolo 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. - Legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 9, c. 10bis e 10 ter.
- Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquacoltura nonché per la cantieristica: D.I. 15 novembre 1995, n. 595 (G.U. n. 158 dell'8 luglio 1996), attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, e soltanto per la pesca e acquacoltura, Legge 23 dicembre 1996, n. 647 di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996), nonché Legge 21 maggio 1998, n. 164 (G.U. n. 124 del 30 maggio 1998). - Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Canoni per le altre tipologie concessorie non rientranti in quelle precedenti: D.I. 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1989), richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- A - Concessioni ad uso turistico e ricreativo

Si deve precisare preliminarmente che le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 342 si applicano a tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistiche e ricreative sia che esse siano regolamentate a mezzo di licenze ex articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione che per atto formale ex articolo 9 del citato regolamento di esecuzione.

L'articolo 1 si applica a tutte le concessioni demaniali marittime la cui **decorrenza** sia successiva al 31 dicembre 1997 e cioè dal 1° gennaio 1998 in poi.

Per quanto attiene alle concessioni **aventi validità** fino al 31 dicembre 1997, l'articolo 10, comma 2 della legge n. 449/1997 rende i canoni comunque versati, definitivi.

Ora si possono verificare casi in cui al 1° gennaio 1998 vi siano licenze in corso di validità, cioè rilasciate in data anteriore e che regolamentano periodi successivi o a cavallo del 1° gennaio 1998.

In tali casi, ovviamente, non potrà trovare applicazione il citato comma 2 trattandosi di concessioni aventi **validità ulteriore** rispetto al 31 dicembre 1997, nè potrà applicarsi il D.M. n. 342, trattandosi di concessioni **aventi decorrenza** anteriore al 31 dicembre 1997.

La situazione rappresentata non è oggetto di una puntuale disposizione della legge per cui occorrerà, ai fini della sua definizione, far riferimento alla ratio della norma stessa.

La previsione recata dall'articolo 10 della legge n.449/1997 è maturata nell'ambito della ravvisata necessità di acquisire una interpretazione autentica di quella parte della legge n. 494/1993 relativa al campo di applicazione, in particolare dell'articolo n. 03, comma 1, che la Corte dei conti, con deliberazione n. 25/96 del 2 novembre 1995, aveva ritenuto dovesse applicarsi dal 1° gennaio 1994 a tutte le concessioni anche rilasciate in epoca remota che fossero comunque in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge

stessa, con conseguente obbligo di rideterminazione dei canoni indicati negli atti concessori vigenti e che erano a suo tempo stati determinati applicando criteri del tutto differenti rispetto a quelli derivanti da leggi sopravvenute.

Su tale interpretazione questa Direzione generale aveva manifestato il proprio punto di vista non conforme, senza tuttavia sortire l'effetto di ottenere una modifica dell'assunto della Corte dei conti.

Ciò ha condotto alla formulazione dei due commi di cui trattasi con il prevalente intento di affermare -in assenza di una precisa espressa volontà in tal senso contenuta nella norma, come era avvenuto con la legge n. 692 del 1° dicembre 1981- la irretroattività della legge n. 494/1993.

E per fugare ogni possibile ulteriore dubbio interpretativo era necessario anche mettere un punto fermo ad una certa data (31 dicembre 1997) che costituisse lo spartiacque tra il vecchio ed il nuovo regime.

Con la promulgazione della citata legge n. 449/1997 sono stati infatti risolti i dubbi interpretativi e l'Organo di controllo ha ammesso a registrazione una serie di atti che aveva in precedenza ricusato.

Acclarata, pertanto, anche da parte della Corte dei conti, la irretroattività della norma, si ritiene che nelle fattispecie prima rappresentate debba applicarsi il canone derivante dalla normativa vigente all'epoca del rilascio del titolo concessorio con gli aggiornamenti annuali derivanti dall'applicazione dell'articolo 04 della legge n. 494/1993 ; e ciò fino alla scadenza del titolo concessorio in corso di validità, il cui eventuale rinnovo sarà ricondotto invece, per quanto attiene alla misura del canone, nel campo di applicazione del D.M. n. 342.

Com'è noto al fine dell'applicazione del citato articolo 1 sarà necessario che le competenti Regioni adottino le previste delibere con le quali dovranno essere individuate le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C.

Nelle more che tali delibere vengano adottate entro il termine indicato di 180 giorni, si dispone che i canoni, per le concessioni da rilasciare ovvero già rilasciate o rinnovate nel 1998, vengano calcolati applicando le misure unitarie relative alla "categoria C", che costituisce l'entrata minima che deriverà all'Erario di tal che si eviterà di dover procedere successivamente alla restituzione a favore dei concessionari, di somme da costoro eventualmente versate in eccedenza.

Con l'annualità relativa al 1999, si procederà, ovviamente, a conguagliare l'annualità versata nel 1998 utilizzando le medesime procedure attualmente in vigore indicate nella circolare n. 07 del 28 marzo 1994.

L'articolo 2 esplicita le condizioni il cui verificarsi o il cui accertamento conducono a determinare le riduzioni delle misure dei canoni.

Di tali riduzioni, quelle indicate ai commi 1, 4, 6, 7 e 8, dovranno essere applicate direttamente da codeste Autorità mentre quelle di cui ai commi 2 e 5, necessiteranno di una previa istruttoria, da parte di codeste stesse Autorità, propedeutica all'emanazione dei previsti decreti ministeriali..

Per quanto attiene, in particolare, alla riduzione prevista dal comma 5, si deve precisare che la riduzione deve essere applicata sull'importo complessivo determinato quale corrispettivo per la concessione nella sua interezza e non alla sola parte relativa alla porzione interessata dalla pertinenza oggetto di lavori di straordinaria manutenzione. In effetti il fatto di effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale compreso nell'ambito anche di una più ampia concessione, deve essere considerato soltanto il presupposto per l'applicabilità della riduzione. Del resto, la medesima riduzione è prevista dallo stesso comma nei casi di cui agli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione con riferimento anche in tali casi all'importo globale del canone annuo.

Giova qui rilevare, inoltre, pur non trattandosi di concessioni turistiche e ricreative, e come tali non previste nel citato articolo 1, che dovrà essere operata una riduzione al 25% del canone ricognitorio come disposto dall'articolo 10 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in presenza di concessioni rilasciate ai soggetti e per le finalità ivi indicate.

Per quanto attiene alla riduzione indicata nel comma 8, si coglie l'occasione per dirimere alcuni quesiti provenienti sia da alcune Capitanerie di Porto che da parte degli utenti interessati.

Si tratta in concreto di verificare quale misura di canone, discendente dall'art. 03, comma 1 della legge 494/93, sia applicabile alle società sportive di cui trattasi.

In particolare si deve rilevare, in via preliminare, che la Legge 494/93 nulla ha innovato rispetto ai requisiti necessari per l'applicazione degli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), ribaditi dal comma 7 del decreto in parola.

Con il citato comma 8, invece, è stata confermata la volontà espressa dal legislatore nella lettera l) dell'art. 03, di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che è stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di società sportive di cui trattasi.

Appare di tutta evidenza, di contro, che se dette società non svolgono un'attività lucrativa, esse rientrano nelle previsioni del comma 7 e quindi la misura del canone da imporre è riconducibile a quello meramente ricognitorio.

In definitiva, da quanto precede ne discendono le seguenti possibili fattispecie:

- a) concessioni a favore di società sportive dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione Italiana Vela ovvero alle Federazioni sportive nazionali che **non** abbiano finalità di lucro;
 - a)₁. tali fattispecie sono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 03, comma 1, lett. i) della legge n. 494/93 (Art. 2, comma 7 del D.M.) e quindi troverà applicazione il canone ricognitorio;
- b) concessioni a società sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.V. ovvero a Federazioni sportive nazionali aventi finalità di lucro;
 - b)₁. tali fattispecie sono riconducibili al disposto di cui all'art. 03, comma 1, lett. l) della legge n. 494/93 (Art. 2, comma 8 del D.M.) con conseguente applicazione del canone ridotto del 50%;
- c) concessioni a società sportive dilettantistiche **non** affiliate alla F.I.V. ovvero a Federazioni sportive nazionali che perseguano un lucro o ritraggano proventi;
 - c)₁. tali fattispecie, non essendo riconducibili nè alle previsioni della lett) i) nè a quelle della lett. l) del citato art. 03, comma 1 della legge n. 494/93 (Art. 2, commi 7 e 8 del D.M.), saranno assoggettate a canone pieno.

Si coglie l'occasione per ribadire, in via generale, che, ove sia accertato, caso per caso, che un concessionario, sia esso ente pubblico o privato, oltre che per previsione statutaria, effettivamente non persegue finalità di lucro, nè ritragga alcun provento per il fatto di utilizzare il bene demaniale marittimo, si deve concludere in senso positivo all'applicazione del canone ricognitorio.

A questo punto è significativo delimitare la portata ad attribuire al termine "provento" indicato nel 2° comma dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima).

Esso in tanto rileva ai fini della riconducibilità di una fattispecie nell'ambito di applicazione del canone ricognitorio in quanto si atteggi a costituire una componente positiva di reddito di un'attività assimilabile a quella imprenditoriale come definita dall'articolo 2082 del codice civile.

L'articolo 3 individua le misure minime al di sotto delle quali non è ammesso fissare il corrispettivo annuo da versare all'Erario e quindi alcuna concessione potrà essere disciplinata con un titolo che indichi somme inferiori.

Il comma 2 indica la misura minima da applicare in presenza di quelle fattispecie previste dall'articolo 03, comma 4 della legge 494/1993, che pur dovendo avere durata quadriennale ex articolo 01, comma 2 della legge n. 494/1993, vengono effettivamente utilizzate per periodi inferiori all'anno, particolarmente durante la stagione estiva.

Le misure minime di lire 500.000 e 300.000 devono trovare applicazione soltanto nei casi in cui l'applicazione delle misure unitarie indicate dal D.M. n. 342 dovessero condurre a canoni annui inferiori.

In conclusione gli importi sopra indicati non rappresentano il canone annuo di merito bensì le misure minime, come tali non soggette agli aggiornamenti che, di contro, operano sulle misure unitarie di merito.

L'articolo 4 tiene conto dell'evenienza in cui una concessione venga assentita a seguito dell'espletamento di una licitazione privata.

In tali casi, ovviamente, il canone individuato applicando il D.M., definisce l'importo da porre a base della licitazione e la concessione sarà poi assentita a chi offra il canone maggiore. Tale ultimo canone, che sarà soggetto agli aggiornamenti annuali durante la validità del titolo concessorio, rientrerà nella norma -con l'applicazione delle misure unitarie nel frattempo maturate per analoghe concessioni- una volta che sarà scaduto il primo titolo concessorio e si precederà, quindi, al suo rinnovo.

L'articolo 5 dispone la formazione di apposite tabelle che, predisposte dal "capo del compartimento marittimo" dovranno essere approvate dal Sig. Ministro.

In proposito è necessario sottolineare che l'automazione nel calcolo del canone che sarà garantito dal S.I.D., impone che tutte le fattispecie concessorie siano ricondotte alle superfici, indicate in metri quadrati, e non "a corpo" ovvero facendo riferimento ad altre unità di misura, come è avvenuto finora.

Per quanto precede si impartiscono le seguenti disposizioni che, peraltro consentiranno una uniformità di calcolo in presenza delle stesse fattispecie.

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime di cui all'articolo 3.

Superficie occupata virtualmente

- cavidotti interrati nel demanio marittimo: La superficie da considerare ai fini del calcolo dei canoni è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza uguale a quella del diametro del cavo, maggiorata di una fascia di rispetto di un metro da un lato e dall'altro;
- cavidotti interrati/poggiati sul fondo del mare: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dall'ingombro del diametro del cavo e delle opere

necessarie per il suo posizionamento e mantenimento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...);

- condotte interrate nel demanio marittimo: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato avente larghezza pari al diametro della concotta o del fascio tubiero, maggiorata di una fascia di rispetto di un metro da un lato e dall'altro;
- condotte interrate/poggiate sul fondo del mare: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dall'ingombro della condotta o del fascio tubiero e delle opere necessarie per il relativo posizionamento e mantenimento (cunicoli, gusci, rivestimenti, etc...);
- Elettrodotti: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla proiezione sul suolo del massimo ingombro dei pali o dei tralicci o dei cavi più esterni, maggiorata di zero virgola cinque metri di rispetto da un lato e dall'altro ;
- Gavitelli per l'ormeggio: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel gavitello e raggio pari alla somma della lunghezza del mezzo nautico e del cavo d'ormeggio, ivi compresa la catenaria ;
- Infissione di pali: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita dalla base di un cono capovolto avente altezza pari alla profondità dell'infissione e diametro di base pari al doppio dell'altezza ;
- Cartelloni, insegne pubblicitarie, segnalazioni o indicazioni: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato.

- B - Concessioni relative alle strutture della nautica da diporto

La norma deve trovare applicazione per gli atti la cui **data di stipula** è successiva al 31 dicembre 1997 e cioè per quelli stipulati dal 1° gennaio 1998 in poi.

Come indicato nel titolo, il D.M. n. 343, troverà applicazione qualora le concessioni abbiano per oggetto la realizzazione e la gestione di **strutture** dedicate alla nautica da diporto. Non saranno, pertanto, riconducibili al D.M. n. 343, quelle iniziative che prevedano il solo uso di zone del demanio marittimo o del mare territoriale per il guardianaggio, la custodia, il deposito di unità da diporto senza che sia prevista la realizzazione di strutture connesse a tali attività.

Anche le concessioni rilasciate per l'uso di zone del mare territoriale per il posizionamento di gavitelli -non potendo essi rientrare nel concetto di "struttura" non potranno essere ricondotti nel campo di applicazione del citato D.M. n. 343. In questo caso i relativi canoni saranno calcolati sulla base delle misure indicate nel D.M. n. 342 concernente i canoni per concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, utilizzando l'apposita tabella B.

Qualora, invece, si tratti di zone del mare territoriale destinato al posizionamento di campi boa per le "navi" -ovviamente da diporto- dovrà applicarsi il canone indicato all'articolo 1, lett. e) del D.M. n. 342.

Per completezza di trattazione non si può fare a meno di rammentare il contenuto dell'articolo 9, comma 10ter della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che impone, in presenza di atti formali stipulati dopo il 31 dicembre 1997 -e quindi riconducibili alle previsioni del D.M. n. 343- la cui decorrenza retroagisce alla data di rilascio di un atto di sottomissione, di operare il confronto tra il canone calcolato ai sensi del citato D.M. n. 343 e quello calcolato ai sensi della normativa vigente all'epoca del suo rilascio, per applicare quello minore.

L'articolo 2 definisce le decorrenze dei pagamenti in modo tale che:

1. la prima rata del canone sia commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno ;
2. le rate annuali successive abbiano tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio ;
3. l'ultima rata sia commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Per le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale, non appare necessaria alcuna ulteriore specificazione se non per chiarire che la riscossione degli indennizzi di cui all'articolo 6, determinati dai Capi di compartimento dovrà essere richiesta ai competenti uffici periferici del Ministero delle finanze, come attualmente praticato, trattandosi di attività rientrante tra gli specifici compiti istituzionali di quella Amministrazione.

- C - Concessioni per la pesca e l'acquacoltura

Si fa seguito alla circolare n. 35 in data 6 dicembre 1995 con la quale si comunicava l'avvenuta emanazione, ai sensi dell'articolo 03, comma 2 della legge n. 494/1993, del decreto interministeriale del 15 novembre 1995 e si fornivano le misure unitarie dei canoni attualizzate al 1996.

Con la citata circolare si precisava che tali misure dovevano considerarsi provvisorie in attesa che il decreto stesso fosse registrato presso la Corte dei conti.

Com'è noto il decreto è stato ammesso a registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996 e pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare cui si fa seguito, le misure previste assumono il carattere della definitività.

In merito al campo di applicazione dell'art. 1 del decreto in parola si era pronunciata la Sezione del Controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 136/96 emessa nell'adunanza del 18 luglio 1996, qui trasmessa il successivo 9 ottobre, ricusando il visto e non ammettendo a registrazione un decreto con il quale la Direzione marittima di Trieste approvava un atto formale 15ennale di concessione. allo scopo di mantenere un impianto a terra per la depurazione dei molluschi.

La Corte sosteneva la non riconducibilità della fattispecie in esame nè alle previsioni del comma 1 dell'art. 27 ter della legge n. 41/1982, in considerazione del fatto che la concessionaria era una società per azioni, nè alle previsioni del comma 3 dello stesso articolo 27 ter in quanto l'attività che si intendeva condurre, consistente nella depurazione di molluschi mediante un impianto a terra, non era definibile "acquacoltura in acque marine e salmastre".

Anche nei confronti di tale decisione questa Direzione generale ritenne di esprimere il proprio parere non conforme ed anche in questo caso è stato necessario l'intervento del Legislatore che ha diretto la questione con l'articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 che ha sostituito l'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, a suo tempo introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Con il comma 2, lett. h) dell'articolo 1 della citata legge n. 164/1998, infatti, il canone previsto dal D.I. 15 novembre 1995, n. 595, deve essere applicato anche alle **imprese singole non cooperative** pur se la loro attività non è soltanto quella strettamente connessa all'acquacoltura in acque marine o salmastre.

Con il medesimo comma 2, lett. i) è stata, poi, prevista una ulteriore riduzione ad un decimo del canone indicato nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595 relativamente a quelle parti del mare territoriale che non risultano occupate da strutture produttive.

E inoltre la formulazione del novello articolo 27 ter, rende ammissibile l'applicazione della riduzione -in mancanza di contrarie indicazioni- qualunque sia lo scopo delle indicate attività; siano esse, quindi, finalizzate alla commercializzazione dei prodotti, allo studio o alla sperimentazione, ovvero al ripopolamento attivo e passivo, con conseguente azione di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Si deve precisare, a questo punto, che l'articolo 10 della legge n. 449/1997 ha risolto, come detto in precedenza, i dubbi interpretativi relativamente all'applicazione della legge n. 494/1993 nei confronti delle concessioni rilasciate o aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, soltanto per quelle fattispecie riconducibili alle tipologie concessorie di cui all'articolo 03, comma 1 e all'articolo 1.

Rimane, quindi, inalterata la interpretazione della Corte dei conti di cui alla citata delibera n. 25/1996 che comporta la **rideterminazione** dei canoni afferenti le concessioni in corso di validità, quando si tratta di fattispecie concessorie riconducibili all'articolo 03, comma 2 della citata legge n. 494/1993; e cioè per la pesca ed acquacoltura e per la cantieristica.

In particolare per quanto attiene alla pesca e acquacoltura, con le citate successive leggi, è stato disposto che le misure dei canoni, indicate nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595, debbono essere applicate alle concessioni di cui trattasi per gli anni dal 1990 in poi. La norma, cioè non dispone per l'applicazione alle concessioni rilasciate o aventi decorrenza in quegli anni bensì -sempre secondo l'interpretazione della Corte dei conti- quelle misure sono applicabili in presenza di concessioni vigenti in quegli stessi anni a prescindere dalla data di decorrenza o di rilascio del titolo.

Pertanto dal 1° gennaio 1990 i canoni relativi a tutte le concessioni per pesca e acquacoltura devono essere rideterminati secondo i parametri del citato D.I. 15 novembre 1995, n. 595, a meno di quelle concessioni regolate sia da licenze che da atti formali aventi validità fino al 31 dicembre 1997 i cui canoni sono stati resi definitivi dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 449/1997.

La rideterminazione andrà quindi operata soltanto in presenza di concessioni regolate, si ripete, sia a mezzo di atti formali che a mezzo di licenze in qualunque epoca rilasciate ed aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997.

Per tali concessioni, quindi -ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 647 e legge 21 maggio 1998 n. 164- dovrà essere applicato il canone calcolato sulla base delle misure indicate nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595 (G.U. n. 15 dell'8 luglio 1996), attuativo dell'art. 03, comma 2 del D.L. 15 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, attualizzate ai sensi degli articoli 1 e 04 della legge n. 494/1993.

Per quanto attiene alle misure unitarie, si rileva che l'art. 8 del D.L. 535/1996, convertito dalla citata legge n. 647/1996, dispone che esse siano -anche per gli anni dal 1990 al 1993 compreso- le stesse di quelle indicate nel D.I. n. 595/1995 senza nulla disporre in merito all'aggiornamento.

Pertanto per gli anni prima indicati e per il 1994, nonché per gli anni dal 1995 in avanti per i quali si deve procedere all'aggiornamento ai sensi dell'articolo 04 della legge n. 494/1993, le misure unitarie, attualizzate al 1998 sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Infine, così come disposto dall'ultimo periodo, aggiunto all'articolo 8, comma 5 in sede di conversione in legge del D.L. 535/1996, nonché dal comma 2, lett. i) della legge n. 164/1998, si dovranno operare le compensazioni per le cui concrete modalità attuative si fa rinvio alle disposizioni già impartite con circolare n. 07 in data 28 marzo 1994.

- D - Concessioni per la cantieristica

Analogamente a quanto argomentato per le concessioni afferenti la pesca e l'acquacoltura, dovrà procedersi per quelle concernenti la cantieristica.

Anche in tali casi la rideterminazione -questa volta dal 1° gennaio 1994- dovrà essere operata per le concessioni in qualunque epoca rilasciate ed aventi validità ulteriore rispetto al 31 dicembre 1997.

- E - Altre tipologie concessorie

Per le tipologie concessorie non rientranti nelle categorie prima trattate, dovranno essere applicate le misure contenute nel D.I. 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1989), richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, incrementate, dal 1990, secondo i noti indici ISTAT di cui all'articolo 04 della stessa legge n. 494/1993.

Si ritiene necessario che, per le motivazioni precedentemente indicate trattando delle utilizzazioni turistiche o ricreative, siano predisposte analoghe tabelle tenendo presenti le precedenti indicazioni e aggiungendovi:

- Boe oceanografiche, correntometriche e simili: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel centro della boa e raggio di venticinque metri ;

In conclusione della trattazione, si ritiene di dover suggerire, anche a seguito di rilievi, sia pure confutabili, mossi da parte di alcuni Ispettori del Tesoro in sede di verifiche amministrativo-contabili, che le licenze di concessione contengano -ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro- l'indicazione del canone complessivamente dovuto, calcolato alla data di rilascio del titolo, per l'intero periodo di vigenza della concessione, nonchè l'indicazione del canone annuo.

Un'apposita precisazione esplicherà, per puro tuziorismo, che il canone annuo sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 04 della legge n. 494/1993.

Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano le tabelle relative ai canoni in parola.

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI**

per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

**Decreto Interministeriale 19 luglio 1989
Attuativo delle disposizioni della legge
5 maggio 1989, n. 160**

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

Articolo 1, comma 1, lett. a) - AREA SCOPERTA

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	1.600,00	6.40	1990	1.702,40
1990	1.701,40	6.50	1991	1.813,06
1991	1.813,06	6.10	1992	1.923,66
1992	1.923,66	4.30	1993	2.006,38
1993	2.006,38	4.75	1994	2.101,68
1994	2.101,68	3.90	1995	2.183,64
1995	2.183,64	7.35	1996	2.344,14
1996	2.344,14	2.45	1997	2.401,57
1997	2.401,57	0.90	1998	2.423,18
1998	2.423,18	0,65	1999	2.438,93

Articolo 1, comma 1, lett. b) - AREA SEDIME IMPIANTI FACILE RIMOZIONE

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	3.000,00	6.40	1990	3.192,00
1990	3.192,00	6.50	1991	3.399,48
1991	3.399,48	6.10	1992	3.606,85
1992	3.606,85	4.30	1993	3.761,94
1993	3.761,94	4.75	1994	3.940,63
1994	3.940,63	3.90	1995	4.094,31
1995	4.094,31	7.35	1996	4.395,24
1996	4.395,24	2.45	1997	4.502,92
1997	4.502,92	0.90	1998	4.543,47
1998	4.543,47	0,65	1999	4.573,00

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989

Attuativo delle disposizioni della legge

5 maggio 1989, n. 160

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

Articolo 1, comma 1, lett. c) - AREA SEDIME IMPIANTI DIFFICILE RIMOZIONE

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	3.600,00	6.40	1990	3.830,40
1990	3.830,40	6.50	1991	4.079,38
1991	4.079,38	6.10	1992	4.328,22
1992	4.328,22	4.30	1993	4.514,33
1993	4.514,33	4.75	1994	4.728,76
1994	4.728,76	3.90	1995	4.913,18
1995	4.913,18	7.35	1996	5.274,30
1996	5.274,30	2.45	1997	5.403,52
1997	5.403,52	0.90	1998	5.452,15
1998	5.452,15	0,65	1999	5.487,59

ART.1, comma 2 - VOLUMETRIA

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	3.200,00	6.40	1990	3404,80
1990	3404,80	6.50	1991	3.626,11
1991	3.626,11	6.10	1992	3.847,30
1992	3.847,30	4.30	1993	4.012,73
1993	4.012,73	4.75	1994	4.203,33
1994	4.203,33	3.90	1995	4.367,26
1995	4.367,26	7.35	1996	4.688,25
1996	4.688,25	2.45	1997	4.803,11
1997	4.803,11	0.90	1998	4.846,34
1998	4.846,34	0,65	1999	4.877,84

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989
 Attuativo delle disposizioni della legge
 5 maggio 1989, n. 160
 Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

TETTO MASSIMO RELATIVO ALLA VOLUMETRIA

Art. 1, comma 2

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	10.000,00	6.40	1990	10.640,00
1990	10.640,00	6.50	1991	11.331,60
1991	11.331,60	6.10	1992	12.022,83
1992	12.022,83	4.30	1993	12.539,81
1993	12.539,81	4.75	1994	13.134,40
1994	13.134,40	3.90	1995	13.646,64
1995	13.646,64	7.35	1996	14.649,67
1996	14.649,67	2.45	1997	15.008,59
1997	15.008,59	0.90	1998	15.143,67
1998	15.143,65	0,65	1999	15.242,10

ART. 2, comma 1 - AREA DI SEDIME PERTINENZE

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	3.600,00	6.40	1990	3.830,40
1990	3.830,40	6.50	1991	4.079,38
1991	4.079,38	6.10	1992	4.328,22
1992	4.328,22	4.30	1993	4.514,33
1993	4.514,33	4.75	1994	4.728,76
1994	4.728,76	3.90	1995	4.913,18
1995	4.913,18	7.35	1996	5.274,30
1996	5.274,30	2.45	1997	5.403,52
1997	5.403,52	0.90	1998	5.452,15
1998	5.452,15	0,65	1999	5.487,59

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989

Attuativo delle disposizioni della legge

5 maggio 1989, n. 160

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 2, comma 1 - VOLUMETRIA PER LE PERTINENZE

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	6.000,00	6.40	1990	6.348,00
1990	6.348,00	6.50	1991	6.798,96
1991	6.798,96	6.10	1992	7.213,70
1992	7.213,70	4.30	1993	7.523,89
1993	7.523,89	4.75	1994	7.881,27
1994	7.881,27	3.90	1995	8.188,64
1995	8.188,64	7.35	1996	8.790,50
1996	8.790,50	2.45	1997	9.005,87
1997	9.005,87	0.90	1998	9.086,92
1998	9.086,92	0,65	1999	9.145,98

TETTO MASSIMO RELATIVO ALLA VOLUMETRIA - PERTINENZE

Art. 2, comma 1

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	20.000,00	6.40	1990	21.280,00
1990	21.280,00	6.50	1991	22.663,20
1991	22.663,20	6.10	1992	24.045,65
1992	24.045,65	4.30	1993	25.079,61
1993	25.079,61	4.75	1994	26.270,89
1994	26.270,89	3.90	1995	27.295,45
1995	27.295,45	7.35	1996	29.301,66
1996	29.301,66	2.45	1997	30.019,55
1997	30.019,55	0.90	1998	30.289,72
1998	30.289,72	0,65	1999	30.486,60

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989

Attuativo delle disposizioni della legge

5 maggio 1989, n. 160

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 1, comma 3 - Concessioni turistico ricreative - VALE IN VIA DEFINITIVA fino al 31
12 1997 (art. 10, comma 2 - legge 27.12.1997, n. 449)

nonchè per gli atti stipulati dal 1998 ma con decorrenza ante 1°.01.1998

Area fino a 1.000 m²

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	1.600,00	6.40	1990	1.701,40
1990	1.701,40	6.50	1991	1.813,06
1991	1.813,06	6.10	1992	1.923,66
1992	1.923,66	4.30	1993	2.006,38
1993	2.006,38	4.75	1994	2.101,68
1994	2.101,68	3.90	1995	2.183,64
1995	2.183,64	7.35	1996	2.344,14
1996	2.344,14	2.45	1997	2.401,57
1997	2.401,57	0.90	1998	2.423,18
1998	2.423,18	0,65	1999	2.438,93

Area compresa tra 1.001 e 2.000 m²

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	1.250,00	6.40	1990	1.330,00
1990	1.330,00	6.50	1991	1.416,45
1991	1.416,45	6.10	1992	1.502,85
1992	1.502,85	4.30	1993	1.567,47
1993	1.567,47	4.75	1994	1.641,93
1994	1.641,93	3.90	1995	1.705,97
1995	1.705,97	7.35	1996	1.831,35
1996	1.831,35	2.45	1997	1.876,22
1997	1.876,22	0.90	1998	1.893,11
1998	1.893,11	0,65	1999	1.905,42

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989

Attuativo delle disposizioni della legge

5 maggio 1989, n. 160

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 1, comma 3 - Concessioni turistico ricreative - VALE IN VIA DEFINITIVA fino al 31
12 1997 (art. 10, comma 2 - legge 27.12.1997, n. 449)

nonchè per gli atti stipulati dal 1998 ma con decorrenza ante 1°.01.1998

Area compresa tra 2.001 e 3.000m²

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	1.000,00	6.40	1990	1.064,00
1990	1.064,00	6.50	1991	1.133,16
1991	1.133,16	6.10	1992	1.202,28
1992	1.202,28	4.30	1993	1.253,98
1993	1.253,98	4.75	1994	1.313,54
1994	1.313,54	3.90	1995	1.364,77
1995	1.364,77	7.35	1996	1.465,08
1996	1.465,08	2.45	1997	1.500,97
1997	1.500,97	0.90	1998	1.514,48
1998	1.514,48	0,65	1999	1.524,32

Area compresa tra 3.001 e 5.000m²

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	750,00	6.40	1990	798,00
1990	798,00	6.50	1991	849,87
1991	849,87	6.10	1992	901,71
1992	901,71	4.30	1993	940,48
1993	940,48	4.75	1994	985,16
1994	985,16	3.90	1995	1.023,600
1995	1.023,600	7.35	1996	1.098,810
1996	1.098,810	2.45	1997	1.125,730
1997	1.125,730	0.90	1998	1.135,860
1998	1.135,860	0,65	1999	1.143,243

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto Interministeriale 19 luglio 1989

Attuativo delle disposizioni della legge

5 maggio 1989, n. 160

Art. 1 D.L. n. 400/1993 convertito dalla Legge n. 494/1993

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 1, comma 3 - Concessioni turistico ricreative - VALE IN VIA DEFINITIVA fino al 31
12 1997 (art. 10, comma 2 - legge 27.12.1997, n. 449)

nonchè per gli atti stipulati dal 1998 ma con decorrenza ante 1° .01.1998

Area concessa oltre i 5.000m²

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1989	500,00	6.40	1990	532,00
1990	532,00	6.50	1991	566,58
1991	566,58	6.10	1992	601,14
1992	601,14	4.30	1993	626,99
1993	626,99	4.75	1994	656,77
1994	656,77	3.90	1995	682,39
1995	682,39	7.35	1996	732,54
1996	732,54	2.45	1997	750,49
1997	750,49	0.90	1998	757,24
1998	757,24	0,65	1999	762,16

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 attuativo dell'articolo 03, comma 1
del D.L. 400/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n.
494

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

TABELLA "A"

Tipologia concessoria	Anni	Importo per metro quadrato e per anno in Lit.		
		Categoria A	Categoria B	Categoria C
Area scoperta	*1998* 1999	3.600,00 3.623,40	1.800,00 1.811,70	1.400,00 1.400,91
Area occupata da impianti di facile rimozione	*1998* 1999	6.000,00 6.039,00	3.000,00 3.019,50	2.000,00 2.013,00
Area occupata da impianti di difficile rimozione	*1998* 1999	8.000,00 8.052,00	4.000,00 4.026,00	2.000,00 2.013,00
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	*1998* 1999	15.000,00 15.097,50	10.000,00 10.065,00	6.000,00 6.039,00

* Art. 10, comma 1 Legge 27.12.1997, n. 449

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 di cui all'articolo 03, comma 1 del D.L. 400/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

TABELLA "B"

Distanza dalla costa Specchi acquei	Anni	Importo per metro quadrato/anno in Lit.
Entro 100 metri	*1998* 1999	1.400,00 1.400,91
Tra 100 metri e 300 metri	*1998* 1999	1.000,00 1.006,50
Oltre 300 metri	*1998* 1999	800,00 805,20

* Art. 10, comma 1 Legge 27.12.1997, n. 449

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 di cui all'articolo 03, comma 1 del D.L. 400/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

TABELLA "C"

Tipologia concessoria	Anni	Importo per metro quadrato/anno in Lit.	
		Categoria A	Categoria B
Area scoperta	*1998* 1999	2.000,00 2.013,00	1.600,00 1.610,40
Area occupata da impianti di facile rimozione	*1998* 1999	3.500,00 3.522,75	2.500,00 2.516,25
Area occupata da impianti di difficile rimozione	*1998* 1999	4.500,00 4.529,25	3.000,00 3.019,50
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	*1998* 1999	11.000,00 11.071,50	7.000,00 7.045,50

* Art. 10, comma 1 Legge 27.12.1997, n. 449

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 1 PESCA E ACQUACOLTURA

Punto 1 Manufatti e impianti ubicati a terra sul demanio marittimo

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1990	20,000		1991	20,000
1991	20,000		1992	20,000
1992	20,000		1993	20,000
1993	20,000		1994	20,000
1994	20,000	3.90	1995	20,780
1995	20,780	7.35	1996	22,307
1996	22,307	2.45	1997	22,854
1997	22,854	0.90	1998	23,059
1998	23,059	0,65	1999	23,209

Punto 2 Manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1990	5,000		1991	5,000
1991	5,000		1992	5,000
1992	5,000		1993	5,000
1993	5,000		1994	5,000
1994	5,000	3.90	1995	5,195
1995	5,195	7.35	1996	5,577
1996	5,577	2.45	1997	5,714
1997	5,714	0.90	1998	5,765
1998	5,765	0,65	1999	5,802

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494
Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n.

535

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

ART. 2 CANTIERISTICA

Punto 1 Aree specchi acquei manufatti e pertinenze

Anno di riferimento	Importo Lire	Incremento percentuale	Anno	Importo Lire
1994	1.600,00	3.90	1995	1.662,40
1995	1.662,40	7.35	1996	1.784,59
1996	1.784,59	2.45	1997	1.828,31
1997	1.828,31	0.90	1998	1.844,76
1998	1.844,76	0,65	1999	1.856,75

CANONI DEMANIALI MARITTIMI
 APPLICAZIONE DA PARTE DELLE
AUTORITA' PORTUALI

Art. 18 L.84/94	Utilizzazioni turistiche tranne porti turistici	Utilizzazioni nè turistiche nè ex art. 18 L.84/94	PORTI TURISTI CI
Criteri di cui al decreto previsto dallo stesso articolo	Criteri autonomi ma con limite minimo di cui all'art. 7 L. 494/93 e limite massimo di cui all'art. 13, c. 1 lett. a), 2° periodo. <u>IN PRATICA CANONI UGUALI A QUELLI APPLICATI DALLE CAPITANERIE DI PORTO</u>	Criteri autonomi con limite minimo ex art. 7 L. 494/93	Criteri autonomi SENZA LIMITI

Decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, attuativo del comma 4 dell'articolo 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

c.d. Portualità turistica

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

Zone del demanio marittimo (articolo 1, commi 1 e 2)

Tipologia concessoria	Anni	Importo per metro quadrato e per anno in Lit
Area scoperta	1998	1.400,00
	1999	1.409,10
Area occupata da impianti di facile rimozione	1998	1.200,00
	1999	1.207,80
Area occupata da impianti di difficile rimozione	1998	1.000,00
	1999	1.006,50
Area occupata da pertinenze demaniali marittime	1998	3.000,00
	1999	3.019,50

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

c.d. Portualità turistica

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

Zone del mare territoriale (articolo 1, commi 3 e 2)

Tipologia concessoria	Anni	Importo per metro quadrato e per anno in Lit
Specchi acquei liberi	1998	700,00
	1999	704,55
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere di facile rimozione	1998	600,00
	1999	603,90
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere di difficile rimozione	1998	550,00
	1999	553,57
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere pertinenziali	1998	3.000,00
	1999	3.019,50

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, attuativo del comma 4 dell'articolo 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

c.d. Portualità turistica

ATTUALIZZAZIONE AL 1999 DELLE MISURE UNITARIE

Zone del mare territoriale (articolo 1, commi 3 e 2)

Tipologia concessoria	Anni	Importo per metro quadrato e per anno in Lit
Specchi acquei liberi	1998	700,00
	1999	704,55
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere di facile rimozione	1998	650,00 *
	1999	654,23 *
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere di difficile rimozione	1998	550,00
	1999	553,57
Specchi acquei occupati da impianti manufatti ed opere pertinenziali	1998	3.000,00
	1999	3.019,50

IMPORTO COSI' MODIFICATO CON TLDP N. 5170278/A.2.16 DEL 28.01.99